

**Dipartimento VII - Attuazione del PNRR, fondi europei, supporto ai comuni  
per lo sviluppo economico/sociale, formazione professionale  
Servizio 1 - Servizi per la formazione Professionale - DPT0701**

e-mail:formazione@cittametropolitanaroma.it

**Proposta** n. P2863 del  
07/08/2023

Il Ragioniere Generale  
Talone Antonio

Responsabile dell'istruttoria

*Carlo Parisi*

Responsabile del procedimento

*Giuseppe Tallarico*

**Riferimenti contabili**

Come da dispositivo interno.

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO: CIG: A0038F5172. Accordo quadro con un singolo operatore economico e senza minimo garantito, ai sensi dell'art. 59, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023, avente ad oggetto il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per la Città metropolitana di Roma Capitale a valere anche su progetti nell'ambito del PNRR finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU (NGEU)**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

Carta Stefano

Viste le risultanze dell'istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

Visto l'art. 107 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i, concernente le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

Visto l'art. 151 del D. Lgs n. 267/2000 concernente i principi generali dell'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale adottato con Atto della Conferenza metropolitana n. 1 del 22/12/2014 e in particolare l'art. 49, comma 2, dello Statuto dell'Ente, che prevede che "nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 40 del 05.10.2020 recante "Approvazione Regolamento di Contabilità in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 23 del 22 maggio 2023 avente ad oggetto "Rendiconto della gestione 2022 - Approvazione";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 11 del 27/03/2023 "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2023 - 2025";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 10 del 27/03/2023 "Approvazione definitiva del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023 - 2025 con aggiornamento. Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023 - 2025 ed Elenco Annuale 2023. Approvazione Programma Biennale Acquisti beni e servizi 2023-2024";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 13 del 12/04/2023 recante "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2023. Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 14 del 12/04/2023 recante "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2023-2025";

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 51 del 20.04.2022 avente ad oggetto "Adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.). Triennio 2023-2025";

Visto l'obiettivo n. 23093 degli obiettivi di gestione - sottosezione performance del PIAO 2023-2025;

Vista la Deliberazione Consiliare n. 38 del 28/07/2023 concernente l'"Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024-2026 - Adozione Programma Triennale

delle Opere Pubbliche 2024-2026 ed Elenco Annuale dei Lavori 2024 - Adozione Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2024-2026”;

Vista la Deliberazione Consiliare n. 39 del 28/07/2023 concernente la “Variazione di assestamento generale al Bilancio di Previsione finanziario 2023-2025 (art. 175, comma 8, TUEL). Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023 - 2025 ed Elenco annuale 2023 - Variazione al Programma Triennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2023 - 2025. Salvaguardia equilibri di Bilancio e Stato Attuazione Programmi 2023 - Art. 193 T.U.E.L.”;

### **Visti**

la legge 7 agosto 1990, n. 241, che detta le norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”;

la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” e ss.mm. e ii. apportate con la Legge 23 giugno 2014, n. 89 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Delege al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l’adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria”), e con la legge 11 agosto 2014, n. 114 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”);

la legge 29 dicembre 2022, n. 197 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”;

la Legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione” e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell’atto stesso”, i CUP;

la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;

l’articolo 229, commi 1 e 2, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ai sensi del quale “Il codice entra in vigore, con i relativi allegati, il 1° aprile 2023” e “Le disposizioni del codice, con i relativi allegati acquistano efficacia il 1° luglio 2023”;

### **Premesso che**

in data 15 novembre 2022 è stata sottoscritta tra Città Metropolitana di Roma Capitale e Regione Lazio la *“Convenzione recante la disciplina delle modalità di organizzazione e gestione delle funzioni non fondamentali in materia di Formazione Professionale Delegate dalla Regione Lazio alla Città Metropolitana di Roma Capitale”*;

detta Convenzione, tra l’altro, stabilisce che: *“Per la gestione delle strutture e dei servizi inerenti alla formazione professionale sono assegnate temporaneamente in posizione di distacco le risorse umane, già appartenenti al ruolo del personale della Città metropolitana di Roma Capitale e transitate nel ruolo del personale non dirigenziale della Giunta regionale ai sensi della DGR n. 56/2016, come individuate nell’allegato B della citata DGR n. 543/2016 e ricognite nell’allegato 1 alla presente Convenzione, i cui oneri relativi al trattamento economico fondamentale e accessorio restano a carico della Regione”*;

l’allegato B della DGR n. 543/2016, richiamato dalla Convenzione, stabilisce che il personale da assegnare alla funzione della formazione professionale è costituito da 132 unità così distribuito:

PERSONALE DI CATEGORIA B N° 41

PERSONALE DI CATEGORIA C N° 56

PERSONALE DI CATEGORIA D N° 35

TOTALE N°132

l’allegato 1 alla Convenzione prevede il distacco funzionale di 90 unità di personale, rispetto alle 132 previste dalla richiamata DGR 543/2016;

conseguentemente, il fabbisogno di personale all’atto della stipula della Convenzione era pari a 42 unità e per la copertura delle spese necessarie per soddisfare detto fabbisogno l’art. 4 comma 1 lett. c) della Convenzione ha previsto uno stanziamento annuo di € 1.874.768,00;

l’art. 2 comma 13 della Convenzione prevede che *“La CMRC quantificherà in via preventiva annualmente e renderà conto alla Direzione regionale competente in materia di Personale al termine di ogni esercizio finanziario tutti i costi del personale così individuato destinato alle funzioni delegate, ulteriore rispetto al personale indicato dall’allegato 1. La*



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Città metropolitana  
di Roma Capitale

*Regione Lazio si impegna al rimborso delle spese ulteriori ed eventuali di cui al presente comma, secondo quanto previsto dall'articolo 4";*

*l'art. 4 comma 1 lett. c) della Convenzione prevede che "Ai fini del rimborso delle spese ulteriori ed eventuali di cui all'art. 2, commi 13 e 14, la Regione riconosce a Città Metropolitana di Roma Capitale, a decorrere dall'anno formativo 2022/23 e relativamente alle spese connesse a ciascun anno formativo, risorse pari ad euro 1.874.768,00. Detto importo è adeguato annualmente in relazione ai minori oneri eventualmente sostenuti dalla Regione per effetto delle cessazioni dal servizio del personale regionale dedicato alla funzione delegata, come individuato nell'elenco allegato 1 alla presente Convenzione";*

la Regione, con DD n. G01345 del 3 febbraio 2023 della Direzione "Affari Istituzionali e Personale - Area Trattamento Giuridico", avente ad oggetto "Assegnazione temporanea personale regionale in posizione di distacco presso la Città Metropolitana di Roma Capitale per la gestione delle strutture e dei servizi inerenti alla formazione professionale delineati nella Convenzione sottoscritta in data 15.11.2022 tra la Direzione regionale "Istruzione, Formazione e politiche per l'occupazione" e Autorità di Gestione ed il Direttore del Dipartimento VII della Città metropolitana di Roma Capitale "Attuazione del PNRR, fondi europei, supporto ai Comuni per lo sviluppo economico sociale, formazione professionale" ha effettuato la ricognizione del personale regionale preposto alla Formazione Professionale e ha al contempo stabilito di rendere facoltativo il distacco temporaneo presso la C.M.R.C. del suddetto personale;

la Direzione Regionale "Istruzione, Formazione e Politiche per l'Occupazione", con successiva nota acquisita al protocollo dell'Ente al n. CMRC-2023-0023753 del 13.02.2023, ha comunicato i nominativi del personale regionale, precedentemente assegnato alla formazione e trasferito ad altra funzione regionale con conseguente incremento del fabbisogno di personale da destinare alla funzione di cui all'oggetto;

di conseguenza, il personale regionale temporaneamente distaccato presso Città Metropolitana di Roma Capitale per la funzione della Formazione Professionale, è di sole 77 unità a fronte delle 132 previste dalla Convenzione, facendo così aumentare il fabbisogno totale di personale da 42 (132- 90) a 55 (132-77);

per fronteggiare la carenza di personale occorrente per la gestione della funzione di cui trattasi lo scrivente Servizio ha richiesto al competente UC Risorse Umane l'attivazione di una procedura per la ricerca interna di personale di qualsiasi profilo;

l'UC Risorse Umane ha espletato la procedura di ricerca interna richiesta, mediante pubblicazione di apposito Avviso, dando ampio termine per la presentazione delle candidature;

il competente UC "Risorse Umane con nota prot. n. CMRC-2023-0036120 del 06.03.2023 avente oggetto: "Dipartimento VII "Attuazione del PNRR, fondi europei, supporto ai comuni per lo sviluppo economico-sociale, formazione professionale" Servizio 1 "Servizi per la formazione professionale". Ricerca interna di personale", in esito all'espletamento della suddetta procedura ha comunicato l'esito della ricerca interna all'Ente, sulla base della quale sono state assegnate temporaneamente, per la durata della Convenzione, al



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Città metropolitana  
di Roma Capitale

Servizio Formazione Professionale n. 3 unità di personale, non sufficienti a soddisfare il fabbisogno da coprire;

con nota Protocollo CMRC 2023-0114916 del 13.07.2023 il Servizio scrivente ha richiesto alla società in house Capitale Lavoro il rafforzamento dei servizi strumentali alla gestione della formazione;

permane tuttavia l'impellente necessità di reperire personale da destinare alla gestione della funzione in oggetto, in considerazione delle rilevanti carenze di organico e dell'imminente avvio del prossimo anno formativo;

il personale oggi a disposizione, pur considerando i servizi di supporto della società in house Capitale Lavoro, non permette infatti di assicurare il regolare svolgimento delle funzioni delegate ed è quindi necessario individuare soluzioni che consentano di integrare il personale, tenuto conto della complessità delle procedure e degli adempimenti richiesti e la responsabilità relativa alla gestione dei Centri, con riferimento sia alla gestione diretta dei 5 CFP regionali ed alla conseguente responsabilità verso gli studenti minorenni frequentanti i centri, sia alla peculiarità delle fonti di finanziamento della funzione delegata, comportanti stringenti obblighi di monitoraggio, rendicontazione e gestione;

### **Considerato che**

per sopperire a tale esigenza è possibile far ricorso sperimentalmente al contratto di somministrazione di lavoro, attraverso l'affidamento del servizio ad agenzie interinali, per la selezione e il reclutamento di una parte del personale di supporto occorrente ad integrazione dell'organico, con contratti a tempo determinato, prolungabili fino ad un massimo di 24 mesi, nelle more della definizione, in accordo con la Regione, delle procedure per la copertura strutturale del fabbisogno generale;

con nota CMRC-2023-0098407 del 14.06.2023, avente oggetto *“Convenzione del 15.11.2022 recante la “Disciplina delle modalità di organizzazione e gestione delle funzioni non fondamentali in materia di formazione professionale delegate dalla Regione Lazio alla Città Metropolitana di Roma Capitale” - Nota prot. CMRC-2023-0085145 del 24.05.2023 - Utilizzo dello strumento del contratto di somministrazione”* lo scrivente Servizio, sentito il Direttore Generale, ha richiesto alle competenti Direzioni regionali l'autorizzazione all'utilizzo dello strumento del contratto di somministrazione, specificando quanto segue: *“corre l'obbligo di rappresentare che l'esigenza di reperire in tempi rapidi il personale occorrente per il corretto svolgimento della funzione delegata, comporta la necessità di integrare il personale con ulteriori risorse rispetto a quello oggi disponibile. A tal fine sarebbe utile poter fare ricorso anche al contratto di somministrazione di lavoro, attraverso l'affidamento del servizio ad agenzie interinali, per la selezione e il reclutamento di una parte del personale di supporto amministrativo occorrente ad integrazione dell'organico. Tale soluzione permetterebbe il reclutamento del personale in tempi rapidi anche ai fini dell'inserimento nelle attività e nei procedimenti amministrativi, e consentirebbe di rispondere alle esigenze organizzative che non potrebbero essere soddisfatte con lo strumento dell'affidamento di servizi alla società in house, potendo affidare al personale così reclutato anche funzioni in materia di procedimento amministrativo e/o specifiche responsabilità anche in materia di sicurezza. Premesso*





Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Città metropolitana  
di Roma Capitale

*quanto sopra, si chiede il nulla osta all'utilizzo di risorse umane da assegnare alla funzione della formazione professionale e da reclutare con lo strumento della somministrazione di lavoro anche ai fini dell'ammissibilità a rendiconto delle relative spese, precisando che:*

- al personale somministrato sarà applicato il contratto collettivo decentrato di CMRC, conformemente alle normative di settore;*
- le spese relative al personale somministrato saranno rendicontate annualmente a valere sul budget per il personale di cui all'art. 4 della Convenzione;*
- il costo del corrispettivo del servizio di somministrazione IVA inclusa, sarà rendicontato annualmente a valere sul budget delle spese di funzionamento di cui all'art. 5 della Convenzione”;*

con nota R.L. prot. n. 724167 del 03.07.2023 avente oggetto “Convenzione del 15.11.2022 recante la “Disciplina delle modalità di organizzazione e gestione delle funzioni non fondamentali in materia di formazione professionale delegate dalla Regione Lazio alla Città Metropolitana di Roma Capitale” - Utilizzo dello strumento del contratto di somministrazione”, la Direzione Regionale competente ha espresso formalmente il nulla osta all'utilizzo dello strumento del contratto di somministrazione, e precisamente: “Si fa seguito alla nota con la quale codesta Città Metropolitana di Roma Capitale ha richiesto il nulla osta all'utilizzo di risorse umane, reclutate con lo strumento della somministrazione di lavoro, da assegnare alla funzione della formazione professionale. In via preliminare si fa presente che la richiamata Convenzione prevede all'art. 2 comma 2 punto 14 che “Qualora non sia possibile fronteggiare le eventuali carenze di cui al comma 13 con personale proprio o soltanto con personale proprio, Città metropolitana potrà adottare ulteriori modalità di copertura, conformi alla normativa vigente in materia di acquisizione di servizi, che assicurino il corretto esercizio delle funzioni delegate nonché la continuità dei servizi erogati, purché strettamente necessarie e correlate ai processi e alle competenze afferenti alle funzioni di cui all'articolo 1 e nel rispetto del limite massimo di spesa previsto dall'articolo 4, tenuto conto degli eventuali rimborsi corrisposti per effetto del comma 13”. Si ritiene, pertanto, che allorché le risorse in argomento siano reclutate nelle modalità sopra descritte, nulla osti all'utilizzo, fermo restando il limite massimo di spesa stabilito dall'art. 4 comma 1 pari a €1.874.768,00”;

con nota CMRC-2023-117312 del 19.07.2023 lo scrivente Servizio ha chiesto al competente UC “Risorse Umane” di effettuare le verifiche del caso in merito alla compatibilità dello strumento di cui all'oggetto con i limiti e vincoli in materia di gestione del personale, tenendo conto anche dell'eventuale esigenza, condivisa con il Direttore Generale, di utilizzare lo strumento di cui trattasi anche per possibili eventuali future esigenze dell'Ente (in un'ottica di razionalizzazione ed efficientamento delle procedure), e più precisamente (fatte le premesse del caso in merito al fabbisogno di personale per le esigenze della formazione professionale), rappresentando, *inter alia*, quanto segue: “... Considerata, quindi, l'urgente necessità di integrare il personale oggi disponibile per assicurare lo svolgimento delle funzioni delegate, il Servizio, sentito il Direttore Generale, ha valutato la possibilità di far ricorso sperimentalmente al contratto di somministrazione di lavoro, attraverso l'affidamento del servizio ad agenzie interinali, per la selezione e il reclutamento di una parte del personale di supporto amministrativo occorrente ad



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Città metropolitana  
di Roma Capitale

*integrazione dell'organico, con contratti annuali, prolungabili fino ad un massimo di 36 mesi, nelle more della definizione, in accordo con la Regione, delle procedure per la copertura strutturale di detto fabbisogno. Tale temporanea soluzione permetterebbe il reclutamento del personale in tempi rapidi anche ai fini dell'inserimento nelle attività e nei procedimenti amministrativi, e consentirebbe di rispondere speditamente alle esigenze organizzative anche di affidamento di incarichi connessi ai procedimenti amministrativi e specifiche responsabilità. La Regione Lazio, con nota prot. 0107986 del 03/07/2023, che ad ogni buon conto si allega, ha dato il proprio nulla osta al reclutamento di personale attraverso l'affidamento del servizio ad agenzie interinali a valere sullo stanziamento previsto dall'art. 4 comma 1 lett. c) della Convenzione, previa verifica dell'impossibilità di far fronte al fabbisogno di personale occorrente per l'esercizio della funzione con personale dell'Ente (art. 2 comma 14 della Convenzione) e fermo restando il limite di spesa stabilito in Convenzione. Premesso quanto sopra, si chiede a codesto Dipartimento di attestare l'impossibilità di individuare ulteriori risorse interne di personale, da assegnare alla formazione professionale in aggiunta a quelle disponibili ed a quelle trasferite in esito alla procedura di ricerca di personale già espletata, di cui alla citata nota prot. CMRC-2023-0036120 del 06.03.2023. Detta certificazione è necessaria per avviare la procedura di gara per l'individuazione di una agenzia di somministrazione lavoro, attraverso la quale integrare le risorse umane oggi disponibili in conformità a quanto previsto dalla Convenzione. Tale procedura prevederà la possibilità di attivare il servizio anche a favore di altri dipartimenti dell'Ente e, pertanto, prevederà la possibilità di reclutamento di circa 50 unità di personale. Con riferimento a tale previsione, si chiede la verifica del rispetto del limite numerico di personale che può essere reclutato con tale tipologia contrattuale, anche ai fini del lavoro agile. Infine, si chiede la verifica delle allegate tabelle relative al costo orario omnicomprensivo del personale con contratto di somministrazione lavoro, con le attuali previsioni del CCNL Enti Locali";*

l'UC "Risorse Umane" con nota prot. CMRC-2023-0118793 del 21.07.2023 ha attestato di non avere a disposizione contingenti di personale da assegnare a codesta struttura oltre quello già assegnato a seguito della ricerca interna effettuata a tal riguardo con la nota prot. n. 36120 del 6.03.2023;

con nota CMRC-2023-0121480 del 26.07.2023 il servizio 1 "Trattamento economico" dell'UC "Risorse Umane" ha certificato le tabelle relative ai conteggi del costo orario del personale in somministrazione lavori, con citata nota CMRC-2023-117312 del 19.07.2023;

la procedura di cui all'oggetto potrà essere utilizzata anche per sopperire al fabbisogno di personale tecnico da impiegare nei progetti finanziati con fondi PNRR, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa;

### **Considerato che**

lo strumento giuridico che meglio consente di coniugare le esigenze di flessibilità della procedura e di espletamento di tutti gli adempimenti formali propedeutici alla effettiva attivazione di singoli accordi esecutivi, sia in relazione alle esigenze della formazione professionale, sia per i progetti PNRR, sia per altre eventuali esigenze dell'Ente, è quello dell'accordo quadro senza minimo garantito, da affidare mediante procedura di gara aperta e con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa;



in tal modo è possibile selezionare l'operatore economico al quale potranno essere inviate, in una fase successiva, le eventuali richieste di concreta ed effettiva attivazione del servizio in oggetto, ove permangano le esigenze e sussistano tutte le condizioni normative;

dal presente provvedimento non scaturisce quindi alcun impegno di spesa, trattandosi di accordo quadro senza minimo garantito e, pertanto, le eventuali assunzioni di personale saranno autorizzate con apposite future determinazioni dirigenziali di impegno di spesa, le quali acquisiranno preventivamente il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, a valere sui quadri economici dei progetti PNRR o, per quanto riguarda le esigenze della formazione professionale, a valere sugli stanziamenti della convenzione, stipulata con la Regione Lazio in data 25.11.2022 (art. 4, co. 1, lett. c), senza alcun onere a carico del bilancio della CMRC (come confermato dalla sopra richiamata nota prot. n. 724167 del 03.07.2023 della Regione Lazio);

tutte le spese che scaturiranno dagli eventuali e futuri contratti applicativi troveranno quindi copertura - con apposite determinazioni dirigenziali - a valere sugli appositi stanziamenti regionali (per la formazione professionale) o sugli interventi PNRR, pertanto, eventuali assunzioni di impegni di spesa saranno subordinate al preventivo reperimento delle risorse finanziarie nei limiti dello stanziamento di Bilancio e nel rispetto degli equilibri finanziari;

tutte le spese relative alla formazione professionale saranno rimborsate dalla Regione Lazio, come previsto dalla convenzione del 25.11.2022 e come confermato dalla Regione con nota prot. n. 724167 del 03.07.2023;

### **Dato atto che**

l'efficacia dell'accordo quadro e, quindi, l'emissione dei singoli ordini esecutivi attuativi, rimane espressamente subordinata all'inserimento delle relative esigenze nel Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO); l'inserimento nel PIAO deve essere effettuato - come richiesto dalla Ragioneria Generale - previa verifica:

- 1) del rispetto del limite di spesa della tipologia del lavoro flessibile, ai sensi dell'articolo 9, comma 28, del D.L. 78/2010;
- 2) della verifica del rispetto del limite delle capacità assunzionali ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del D.L. 34/2019 e del Decreto del Ministero dell'Interno del 17 marzo 2020;

### **Considerato che**

sussiste l'esigenza di individuare un'Agenzia per il lavoro, iscritta alla sezione "A" dell'albo istituito presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 276/2003 ed al successivo D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 e s.m.i., relativa alle Agenzie di somministrazione di lavoro abilitate a cui affidare il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato da prestare in favore di CMRC;



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Città metropolitana  
di Roma Capitale

il suddetto servizio comprende attività di ricerca, selezione, formazione, eventuale sostituzione dei lavoratori somministrati, la loro gestione amministrativa, nonché il governo di tutte le attività correlate alla gestione del servizio stesso, i cui profili e requisiti saranno definiti con i successivi ordini esecutivi;

risulta opportuno procedere alla definizione di un accordo quadro così come definito dall'art. 59 del D.Lgs. 36/2023, utilizzando una procedura aperta, con indizione di avviso pubblico senza minimo garantito con utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

l'Accordo quadro avrà le seguenti principali caratteristiche:

- avrà ad oggetto i servizi sopra richiamati finalizzati alla somministrazione di lavoro a tempo determinato da prestare in favore di CMRC così come meglio esplicitati nel capitolato tecnico;
- avrà la durata di quattro anni (art. 59, comma 1, del D.Lgs. n.36/2023);
- sarà concluso con un operatore economico (art. 59, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023);
- non è previsto un minimo garantito;
- i contratti attuativi prevederanno l'assunzione di lavoratori interinali a tempo determinato con contratti di durata non superiore (di norma) ad un anno e comunque, complessivamente, di durata non superiore a 24 mesi per ogni singolo lavoratore ai sensi della normativa in materia e precisamente del D.lgs 81/2015 e del "Decreto Lavoro" del 2023;
- il numero dei lavoratori, le relative categorie e i profili da assumere con contratto di lavoro interinale saranno definiti con gli ordinativi di somministrazione dei singoli contratti attuativi, previa approvazione di apposita determinazione dirigenziale con rilevanza contabile;
- Il valore stimato dell'Accordo quadro è pari ad € 9.520.000,00, IVA esclusa, di cui € 8.500.000,00 come ammontare massimo delle retribuzioni da corrispondere ai lavoratori somministrati nel quadriennio ed € 1.020.000,00 oltre IVA come ammontare massimo delle FEE d'Agenzia nel quadriennio, da intendersi in ogni caso comprensivo della prestazione di tutti i servizi connessi. Detto importo ha carattere presuntivo, atteso che il valore delle retribuzioni sarà determinato sulla base delle prestazioni effettivamente richieste, sulla scorta dell'effettivo fabbisogno del personale nel corso dell'esecuzione del contratto, tenuto conto anche dei vincoli finanziari e normativi, nonché di quelli derivanti dalla programmazione del personale e dalle previsioni di bilancio di CMRC;

**Visto che** l'art. 17 c.1 del D.Lgs. n. 36/2023 stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, che nel caso di specie prevede una procedura di gara di rilevanza europea ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 36/2023;

## **Considerato che**

l'Accordo quadro avverrà quindi mediante gara procedura aperta, con il ricorso al sistema telematico di negoziazione dal portale gare della Città metropolitana di Roma Capitale ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 per garantire la massima partecipazione ed una maggiore concorrenza tra gli operatori economici del settore;

l'Accordo quadro sarà aggiudicato sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023;

l'espletamento della procedura di gara è demandato alla Stazione Unica Appaltante - Servizio 1 del Dipartimento V "Appalti e Contratti" dell'Ente;

ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, Responsabile Unico di Progetto (RUP) di cui trattasi è Carlo Parisi;

il RUP ha approvato gli atti di gara ed il capitolato tecnico;

## **Considerato, inoltre, che**

*l'ANAC con deliberazione consiliare AG/62/15/AP 29/7/2015 ha rilevato, in merito all'utilizzo del sistema di affidamento mediante Accordo Quadro, quanto segue: «Con l'accordo quadro, l'Amministrazione effettua una gara unica accorpando per un periodo determinato prestazioni di tipo omogeneo e ripetitivo, rispetto ai quali non vi è certezza ex ante in ordine alla quantità di servizi o prodotti che nel tempo dovranno essere acquisiti ed ai relativi prezzi, perciò l'affidamento dei singoli appalti viene disposto man mano che l'esatta misura e consistenza delle attività viene definita, sulla base di clausole e condizioni economiche pattuite mediante procedura di evidenza pubblica»;*

*come affermato dalla Corte dei Conti, Sez. Regionale di Controllo per la Campania Del/Par n.77/2018), rispondendo a precisi quesiti in merito all'appalto mediante accordo quadro, in particolare perciò che concerne gli aspetti contabili connessi alle procedure di individuazione del contraente: "(par.6) l'accordo quadro realizza un pactum de modo contrahendi, consiste cioè in un contratto "normativo" dal quale non scaturiscono effetti reali o obbligatori, ma la cui efficacia consiste nel "vincolare" la successiva manifestazione di volontà contrattuale delle stesse parti (ANAC, AG n. 8, 22 giugno 2011). Esso, cioè, stabilisce come verranno stipulati i successivi contratti attuativi riguardanti un determinato bene della vita e lasciano all'individuazione operata da una delle parti la determinazione del se, quando e quantum. Dal punto di vista del diritto amministrativo, esso corrisponde ad una procedura ad evidenza pubblica che individua il soggetto di tali future contrattazioni e le condizioni della piattaforma preparatoria all'affidamento di uno o più appalti successivi. Non realizza di per sé, dunque, un affidamento come le altre procedure, ma il titolo per una serie successiva di affidamenti diretti, esaurendo a monte, e per una determinata base di valore, la fase competitiva per l'aggiudicazione futura di tali contratti attuativi (...)"*;

*(...) ne consegue che la stipulazione dell'accordo quadro o la previsione di una sua stipulazione, in quanto non costituisce titolo per il sorgere di obbligazioni pecuniarie, non*



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Città metropolitana  
di Roma Capitale

*consente di impegnare e pagare con imputazione all'esercizio cui lo stanziamento si riferisce (art. 183 TUEL). Dunque, né in fase di previsione, né in fase di esecuzione, la stipulazione dell'accordo quadro o la procedura per la scelta del contraente, in sé, legittima l'inserimento di appositi stanziamenti in bilancio, ma ad essere oggetto di considerazione, previsione e di eventuale impegno devono essere i contratti attuativi che si prevede di porre in essere ed il loro valore, per cui è necessario provvedere ad apposite e congrue previsioni di bilancio. Tali previsioni devono essere proporzionate al valore a base d'asta della procedura che si intende intraprendere per la scelta del contraente.*

*(par.7) (...) Di conseguenza, l'iscrizione in bilancio come l'assunzione di impegno o la sola prenotazione, presuppongono che il contratto che si prevede di stipulare, e per cui è iniziata una procedura di selezione del contraente, determini l'insorgenza di obbligazioni. Ancora una volta, dunque, non è la stipulazione dell'accordo quadro o la procedura di scelta del contraente a fare sorgere l'obbligo di adempimenti contabili, bensì il correlato contratto attuativo";*

Preso atto che il Direttore di Dipartimento non ha rilevato elementi di mancanza di coerenza agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 24, comma 2, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi", adottato con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 167 del 23/12/2020, così come modificato con Decreto del Sindaco Metropolitan n. 125 del 04/08/2022;

Preso atto che il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e il Codice di comportamento della Città Metropolitana di Roma Capitale, adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 20 gennaio 2014;

Visti gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Preso atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 necessita dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria;

## **DETERMINA**

per tutto quanto sopra premesso e considerato:



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Città metropolitana  
di Roma Capitale

1. di autorizzare l'espletamento di una procedura di gara ad evidenza pubblica di tipo aperto, di rilievo comunitario, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento di un Accordo quadro, per la realizzazione dei servizi richiamati in premessa sulla base degli atti di gara approvati dal RUP;
2. di dare atto che, trattandosi di procedura di accordo quadro senza previsione di un minimo garantito, dal presente atto non scaturisce alcun impegno contrattuale o contabile;
3. di dare atto che il valore stimato dell'Accordo quadro è pari ad € 9.520.000,00, IVA esclusa, di cui € 8.500.000,00 come ammontare massimo delle retribuzioni da corrispondere ai lavoratori somministrati nel quadriennio ed € 1.020.000,00 oltre IVA come ammontare massimo delle FEE d'Agenzia nel quadriennio, da intendersi in ogni caso comprensivo della prestazione di tutti i servizi connessi;
4. di dare atto che il predetto importo ha carattere presuntivo, atteso che il valore delle retribuzioni sarà determinato sulla base delle prestazioni effettivamente richieste, sulla scorta dell'effettivo fabbisogno del personale nel corso dell'esecuzione del contratto, tenuto conto anche dei vincoli finanziari e normativi, nonché di quelli derivanti dalla programmazione del personale e dalle previsioni di bilancio di CMRC;
5. di dare atto che la commissione giudicatrice, ove occorra, sarà nominata con successivo separato provvedimento e solo dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
6. di dare atto che si potrà procedere all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente dall'Amministrazione;
7. di dare atto che, in considerazione dell'urgenza di provvedere, si potrà procedere alla esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell'art. 50 comma 6 del D. Lgs. 36/2023;
8. di procedere alla pubblicazione degli atti di gara ai sensi della normativa vigente (art. 20 del D.Lgs. n. 36/2023);
9. di demandare l'espletamento della gara alla Stazione Unica Appaltante - Servizio 1 del Dipartimento V "Appalti e Contratti" dell'Ente;
10. di dare atto che l'efficacia dell'accordo quadro e, quindi, l'emissione dei singoli ordini esecutivi attuativi, rimane espressamente subordinata all'inserimento delle relative esigenze nel Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO); l'inserimento nel PIAO deve essere effettuato - come richiesto dalla Ragioneria Generale - previa verifica:
  - 1) del rispetto del limite di spesa della tipologia del lavoro flessibile, ai sensi dell'articolo 9, comma 28, del D.L. 78/2010;
  - 2) della verifica del rispetto del limite delle capacità assunzionali ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del D.L. 34/2019 e del Decreto del Ministero dell'Interno del 17 marzo 2020;





Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Città metropolitana  
di Roma Capitale

11. di dare atto che i futuri eventuali contratti applicativi saranno preceduti da apposite Determinazioni Dirigenziali con rilevanza contabile, munite del visto di regolarità tecnica e finanziaria, attestante la copertura della spesa, a valere sui fondi del Bilancio Regionale per quanto riguarda la funzione della formazione professionale o sui QTE dei singoli interventi PNRR;

12. di dare atto che eventuali assunzioni di impegni di spesa saranno subordinate al preventivo reperimento delle risorse finanziarie nei limiti dello stanziamento di Bilancio e nel rispetto degli equilibri finanziari;

13. di dare atto, conseguentemente, che dalla procedura di gara di cui all'oggetto, come pure dai successivi eventuali contratti applicativi, non discende alcun impegno a carico del bilancio dell'Ente, trattandosi:

(i) per quanto riguarda il personale da impiegare per la funzione della formazione professionale, di somme anticipate da CMRC a valere sui fondi all'uopo stanziati dalla Regione Lazio ai sensi dell'art. 4, co. 1, lett. c della Convenzione stipulata in data 15.11.2022, che saranno successivamente rimborsate;

(ii) per quanto riguarda il personale da impiegare per la realizzazione di progetti finanziati con fondi PNRR, di somme che trovano integrale copertura sui QTE dei singoli interventi;

14. di dare atto che eventuali contratti applicativi verranno attuati ai sensi della normativa in materia e precisamente del D.lgs. 81/2015 e del "Decreto Lavoro" del 2023;

15. di dare atto che il presente provvedimento, al pari dei successivi contratti attuativi relativi alla funzione della formazione professionale, sarà trasmesso alla Regione Lazio per ogni conseguente valutazione di competenza;

16. di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso, ai sensi dell'art. 120 e seguenti del d.lgs. 104 del 2 luglio 2010, ricorso al T.A.R. LAZIO - Roma entro il termine di 30 giorni.

*Dirigente Responsabile del Servizio Controllo della spesa*

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA  
FINANZIARIA**  
RAGIONERIA GENERALE - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO

Il Ragioniere Generale effettuate le verifiche di competenza di cui in particolare quelle previste dall'art 147-bis del D.Lgs 267/2000

**APPONE**

il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.